



Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Titolo Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici	<i>Titolo</i> Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (Ordinanza sugli animali da reddito e domestici)
Art. 7a Periodo di foraggiamento invernale Per periodo di foraggiamento invernale si intende il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.	<i>Art. 7a</i> <i>Abrogato</i>
Art. 16 cpv. 4 e 6 4 In caso di utilizzazione di tubi allineatori rigidi, i box contrapposti devono essere divisi mediante una tubo frontale o un'attrezzatura analoga. Tale elemento separatore deve trovarsi a metà tra i box contrapposti. 6 Nei box fronte muro, la piantana anteriore del battifianco deve essere fissata direttamente al muro oppure deve trovarsi ad una distanza di almeno 45 cm da quest'ultimo.	<i>Art. 16 cpv. 4 e 6</i> 4 Nei box di riposo con dispositivo rigido per il collo, è necessario prevedere un'attrezzatura adeguata per garantire che gli animali non possano entrare nella zona per la testa. <i>6 Abrogato</i>
Art. 34a 1 Al di sopra dei posatoi destinati ai polli domestici, l'altezza libera deve essere di almeno 50 cm. I posatoi più bassi devono essere collocati a un'altezza minima di 50 cm dal pavimento del pollaio. 2 Per gli animali di razza nana è possibile ridurre a 40 cm le misure di cui al capoverso 1.	<i>Art. 34a</i> Posatoi e superfici grigliate 1 Nell'autorizzazione di impianti di stabulazione fabbricati in serie l'USAV può ridurre lo spazio libero al di sopra dei posatoi o delle superfici grigliate delle voliere a un massimo di 45 cm. 2 I posatoi più bassi devono essere collocati a un'altezza minima di 50 cm dal pavimento del pollaio. Per gli animali di razza nana è possibile ridurre tale misura a 40 cm. Per i pulcini nelle prime due settimane di vita, deve essere garantito l'accesso ai posatoi.
	<i>Inserimento prima del titolo del capitolo 9</i> <i>Art. 34b</i> Piani dei posatoi di foraggiamento (<i>nuovo</i>) I piani dei posatoi di foraggiamento installati al di sopra delle superfici grigliate possono essere calcolati come superficie calpestabile secondo l'allegato 1 tabella 9-1 numero 2 OPAn se sono costituiti da una mangiatoia con due posatoi paralleli, la cui distanza tra gli assi misura almeno

	30 cm. Una superficie grigliata al di sopra della quale vi è almeno un piano di posatoi di foraggiamento viene considerata 1,5 volte come superficie calpestabile.
Capitolo 9: Entrata in vigore Art. 35 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.	II La presente ordinanza entra in vigore il ...